

N. R.G. 54/2022

**IL TRIBUNALE DI CATANIA**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio Letterio Ciralo	Giudice Rel. Est.
dott. Alessandro Laurino	Giudice

ha emesso il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. r.g. **54/2022**

**PROMOSSO DA**

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**RESISTENTE NON COSTITUITA**



Visto il ricorso depositato da

(a fronte di un dedotto credito, alla data del 19/4/2022, di euro \_\_\_\_\_, oltre interessi successivi) e contenente domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della \_\_\_\_\_;

ritenuto che, a mente dell'art. 121 CCI, *“Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”*;

ritenuto che la superiore disposizione va letta nel complessivo quadro normativo che delinea l'istruttoria del procedimento unitario, e in particolare allorquando questo concerna la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto degli artt. 42, commi 1 e 2, 367, commi 3 e 6, e 41, comma 6, CCI;

ritenuto che le superiori disposizioni prevedono l'acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche, non sfuggendo come l'art. 367 CCI contempra anche quella stessa documentazione che l'art. 41, comma 4, CCI fa carico al debitore di depositare con la propria costituzione e come l'acquisizione officiosa di informazioni riguardi direttamente anche quelle *“rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”*;

ritenuto, pertanto, che i poteri officiosi si sovrappongono all'attività probatoria della parte interessata (il debitore) da assolversi nei limiti di cui all'art. 41, comma 4, cit., andando ben oltre (per ampiezza) i confini di quest'ultima, e attingono, tra l'altro, l'accertamento dei requisiti dimensionali dell'impresa nei cui confronti venga chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto, di conseguenza, che l'art. 121 CCI sopra riportato, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall'art. 1, comma 2, L.F., va meglio inteso come volto a delimitare l'ambito di applicazione della liquidazione giudiziale agli

imprenditori nei cui confronti non si palesi “*il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*”, cioè, al di là dell'eventuale attività probatoria svolta sul punto dal debitore e all'esito degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, nei cui confronti non emerga il fatto positivo della “*sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)*” (v. art. 367, comma 6, CCI, cit.);

ritenuto che la rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all'introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l'insolvenza nel caso concreto;

ritenuto, nella specie, che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che “*non risultano dichiarazioni fiscali presentate dalla società negli ultimi tre esercizi*” e che, a fronte di ciò, ha attestato nei propri confronti (al netto di debiti esattoriali) un'esposizione debitoria pari a euro \_\_\_\_\_, laddove l'agente della riscossione ha certificato un'esposizione debitoria pari a complessivi euro “\_\_\_\_\_ per tributi, oneri ed accessori portati dai ruoli resi esecutivi dai vari Enti Impositori e posti in riscossione presso l'Agente delle Entrate - Riscossione - ambito Regione SICILIA”;

ritenuto che, seppure non risulti che la società resistente (a responsabilità limitata semplificata costituita il 19/10/2012) abbia mai depositato bilanci (come da visura camerale in atti), tutti gli elementi valutativi in questa sede acquisiti non hanno consentito di accertare che la predetta società, nel triennio che qui rileva, abbia svolto attività e che superi almeno una delle soglie di cui all'art. 2, lett. d), CCI;

ritenuto che, dinanzi al superiore quadro probatorio, parte ricorrente nulla ha dedotto, limitandosi a insistere in domanda;

ritenuto che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale va rigettata;

ritenuto che nulla va disposto sulle spese processuali, a fronte della mancata costituzione di parte resistente;

**P.Q.M.**

Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da

Così deciso in Catania, il 12/1/2023.

**IL PRESIDENTE**

dott. Mariano Sciacca

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**

**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**

